

Atto Aggiuntivo al Contratto Repertorio N. RCC/2022/59 stipulato tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura Sanitaria CASA DI CURA SANT'ANNA S.R.L. – Codice Regionale 204000 - per l'acquisto di ulteriori prestazioni di assistenza ospedaliera anno 2022.

Atto aggiuntivo al contratto per l'acquisto di ulteriori prestazioni di assistenza ospedaliera nell'anno 2022

tra

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, C.F.

TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte,

e

la Struttura sanitaria CASA DI CURA SANT'ANNA S.R.L. (di seguito denominata Struttura) con sede legale in MILANO VIA DURINI 9 e sede operativa in CAGLIARI, VIA LA VEGA 9 Partita IVA 07249810966, nella persona del legale rappresentante Benvenuto Meleddu C.F. MLDBVN57M07B354H dall'altra,

hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che con Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 9 del 08.02.2022 si è proceduto ad autorizzare la stipula dei contratti con le Case di Cura Private per l'acquisto di prestazioni assistenza ospedaliera per l'anno 2022, prendendo atto di quanto previsto dalle DGR. n. 13/12 del 09.04.2021, n. 23/29 del 22.06.2021 e n.

3/4 del 27.01.2022;

- che in esecuzione del provvedimento sopra indicato, tra le parti, come sopra

identificate, è stato stipulato il contratto n. RCC/2022/59 per l'acquisto di prestazioni

di assistenza ospedaliera per l'anno 2022, con decorrenza dal 01.01.2022 al

31.12.2022;

- considerato che, in esecuzione della D.G.R. n. 32/40 del 25.10.2022, con

Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 264 del 28.11.2022 è stato variato il

tetto di spesa per l'anno 2022 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera

dalle Case di Cura Private;

- dato atto che, in seguito alla rideterminazione succitata, per l'anno 2022 residuano

da distribuire ulteriori € 2.800.000;

- ritenuto di dover procedere alla ripartizione delle suindicate risorse e di assegnare

il tetto residuo a titolo di incremento del budget precedentemente attribuito con la

Deliberazione n. 9 del 08.02.2022, distribuendolo in misura proporzionale rispetto al

tetto di spesa già concesso a ciascuna Casa di Cura nell'anno 2022.

- precisato che, tale incremento si riferisce esclusivamente al budget già attribuito

per l'annualità 2022 con Deliberazione n. 9 del 08.02.2022, al netto della quota

stanziata per l'abbattimento delle liste d'attesa, che rimane invariata rispetto a

quanto dettagliatamente indicato nell'allegato Y al contratto n. RCC/2022/59.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite

convengono quanto segue:

Articolo Unico

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

atto aggiuntivo.

Per effetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale ARES n.

264 del 28.11.2022, il tetto di spesa assegnato con il contratto per l'acquisto di prestazioni prevalentemente di Assistenza Ospedaliera per l'anno 2022, identificato al Registro Contratti Committenza al n° RCC/2022/59 è integrato dell'importo di euro **161.409,10** .

Tanto premesso, il nuovo tetto di spesa contrattuale assegnato alla struttura per l'acquisto di ulteriori prestazioni di assistenza ospedaliera nell'anno 2022 è pari complessivamente ad euro **5.856.090,10** .

L'integrazione andrà ad incrementare il budget già attribuito per l'annualità 2022 con Deliberazione n. 9 del 08.02.2022, al netto della quota stanziata per l'abbattimento delle liste d'attesa, che rimarrà invariata rispetto a quanto dettagliatamente indicato nell'allegato Y al contratto n. RCC/2022/59.

Gli effetti del presente atto decorrono dal 28.11.2022 fino al 31.12.2022.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
--

salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle

disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e

integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

Restano invariate tutte le restanti condizioni contrattuali.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC

all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA

Dott.ssa Annamaria Tomasella

Benvenuto Meleddu